

- (4) Conformemente all'articolo 22.7 del DSU, le parti accettano la decisione dell'arbitro che considerano definitiva. Il 26 ottobre 2020 l'Unione europea è stata autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC ad adottare nei confronti degli Stati Uniti contromisure conformi alla decisione dell'arbitro. Le contromisure comprenderanno la sospensione di concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.
- (5) Nell'elaborare e selezionare le misure appropriate, la Commissione ha preso in considerazione e applicato tutti i criteri oggettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014. In conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori di interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici pertinenti dell'Unione ⁽⁵⁾.
- (6) La Commissione ha garantito che i dazi doganali addizionali non superano il livello autorizzato dall'organo di conciliazione dell'OMC. Attualmente l'importo è considerato adeguato a indurre efficacemente alla conformità alle norme e a fornire assistenza agli operatori economici dell'UE in quanto, nel clima economico attuale, consente di istituire sugli aeromobili civili statunitensi di grandi dimensioni e su altri prodotti misure che sono considerate sufficientemente simili alle contromisure istituite dagli Stati Uniti.
- (7) Tali misure riguardano le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, da cui l'Unione europea non dipende fortemente per il suo approvvigionamento. In questo modo si evitano, per quanto possibile, ripercussioni negative sui vari attori del mercato dell'Unione, consumatori compresi.
- (8) Le misure di politica commerciale sotto forma di dazi ad valorem addizionali sui prodotti elencati negli allegati I e II dovrebbero essere applicate come segue:
 - a) dazi ad valorem addizionali del 15 % per i prodotti di cui all'allegato I;
 - b) dazi ad valorem addizionali del 25 % per i prodotti di cui all'allegato II.
- (9) I negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti volti a una soluzione equilibrata delle controversie in seno all'OMC relative agli aeromobili civili di grandi dimensioni non hanno finora dato risultati. Al tempo stesso gli Stati Uniti continuano ad applicare contromisure per un valore pari a 7,5 miliardi di USD sulle importazioni di prodotti originari dell'Unione europea. La Commissione intende modificare il presente regolamento al fine di tenere conto degli sviluppi pertinenti, anche per quanto riguarda la conformità o l'assenza di conformità degli Stati Uniti. In particolare, la Commissione intende sospendere l'applicazione del regolamento di esecuzione, qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni originarie dell'Unione europea, o modificare il livello dei dazi doganali, se necessario, specularmente alle contromisure applicate dagli Stati Uniti.
- (10) Il presente atto dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito delle risoluzioni nell'ambito della controversia dell'OMC DS353 Stati Uniti — Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, e a seguito dell'autorizzazione dell'organo di conciliazione dell'OMC l'Unione europea sospende l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Di conseguenza l'Unione applica dazi doganali addizionali sulle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento originari degli Stati Uniti.

⁽⁵⁾ http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

